

Proposta di legge.
Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali. Modifiche alla l.r. 38/2004

Sommario

Preambolo

CAPO I – Modifiche alla l.r. 38/2004

Art. 1 - Funzioni regionali. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 38/2004

Art. 2 - Programmazione e raccordo con le norme di tutela ambientale. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 38/2004

Art. 3 - Istanze concorrenti. Modifiche all'articolo 8 quater della l.r. 38/2004

Art. 4 - Rilascio del permesso. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 38/2004

Art. 5 - Esercizio della funzione. Contenuti del provvedimento. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 38/2004

Art. 6 - Aree di salvaguardia. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 38/2004

Art. 7 - Decadenza di concessione coltivazione del giacimento. Modifiche all'articolo 28 della l.r. 38/2004

Art. 8 - Installazione di apparecchi di misura. Modifiche all'articolo 29 della l.r. 38/2004

Art. 9 - Vigilanza e controlli. Modifiche all'articolo 30 della l.r. 38/2004

CAPO II – Norme finali

Art. 10. Clausola di neutralità finanziaria

Art. 11. Entrata in vigore

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione:

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l, n, o dello Statuto;

Visto il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);

Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155);

Vista la legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali);

Considerato quanto segue:

1. È necessario aggiornare, all'interno della legge, collegamenti con materie, in primo luogo urbanistiche ed ambientali, sulle quali sono stati introdotti importanti elementi innovativi nell'ordinamento normativo sia nazionale che regionale, ivi compresa la normativa di valutazione di impatto ambientale;

2. È necessario apportare alla legge regionale 38/2004 adeguamenti terminologici e correzioni di riferimenti normativi, in particolare quelli alla l.r. 1/2005 sul governo del territorio con quelli alla l.r. 65/2014 che l'ha sostituita;

3. È necessario specificare, a seguito dei nuovi istituti previsti dalla legge fallimentare e dal nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che il comune competente, nel pronunciare la decadenza della concessione di coltivazione del giacimento di acque minerali, di sorgente e termali nei casi di concessionari che si trovino in procedure di composizione della crisi d'impresa, possa, nelle proprie determinazioni, tenere conto della permanenza della continuità aziendale per le finalità previste dalla legge;

4. Al fine di consentire una rapida soluzione delle problematiche interpretativo-applicative cui intende far fronte la presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

approva la presente legge

Art. 1

Funzioni regionali.

Modifiche all'articolo 6 della l.r. 38/2004

1. Al comma 3 ter dell'articolo 6 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali) le parole "delle strutture regionali territoriali" sono sostituite dalle seguenti: "della struttura regionale competente".

Art. 2

Programmazione e raccordo con le norme di tutela ambientale.

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 38/2004

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 38/2004 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione promuove la qualificazione del patrimonio delle acque minerali, di sorgente e termali, nonché lo sviluppo qualificato delle connesse attività economiche, mediante gli interventi previsti dalla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese). Essa realizza altresì specifici interventi sia per la valorizzazione delle acque minerali sia per la promozione dell'offerta turistico-termale, mediante le attività di promozione economica di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana "APET". Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale).".

2. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 38/2004 è abrogato.

3. Il comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 38/2004 è sostituito dal seguente:

"4. La Regione assicura altresì la coerenza delle attività di cui al comma 3 con la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) e con la legge regionale 8 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).".

Art. 3

Istanze concorrenti.

Modifiche all'articolo 8 quater della l.r. 38/2004

1. Al comma 3 dell'articolo 8 quater della l.r. 38/2004 le parole "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2".

Art. 4

Rilascio del permesso.

Modifiche all'articolo 9 della l.r. 38/2004

1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 38/2004, le parole "delle competenti strutture territoriali e amministrative della Regione" sono sostituite dalle seguenti: "della struttura regionale competente".

2. Il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 38/2004 è sostituito dal seguente:

"Fermi restando altri pareri o atti di assenso previsti dalla vigente normativa, il permesso è rilasciato previo parere obbligatorio di Autorità Idrica Toscana (AIT) titolare delle funzioni di programmazione relative alla acque destinate al consumo umano, delle province o città metropolitana in quanto titolari delle funzioni di pianificazione territoriale provinciale, dei settori regionali competenti in materia di difesa del suolo e tutela delle risorse idriche ai sensi della l.r. 80/2015."

Art. 5

Esercizio della funzione. Contenuti del provvedimento.

Modifiche all'articolo 15 della l.r. 38/2004

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 38/2004 le parole "81/1995" sono sostituite dalle seguenti: "80/2015".

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 38/2004, le parole "disciplina della presente legge che siano in essere negli ambiti territoriali di cui alla l.r. 81/1995" sono sostituite dalle seguenti: "alla l.r. 80/2015".

3. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 38/2004 le parole "dalle AATO" sono sostituite dalle seguenti: "da Autorità Idrica Toscana (AIT)".

4. Il comma 4 dell'articolo 15 della l.r. 38/2004 è sostituito dal seguente:

"4. I comuni, per l'esercizio delle funzioni istruttorie relative al rilascio della concessione, si avvalgono della struttura regionale competente. Fermi restando altri pareri o atti di assenso previsti dalla vigente normativa, la concessione è rilasciata previo parere obbligatorio di AIT, titolare delle funzioni di programmazione relative alla acque destinate al consumo umano, delle province o città metropolitana in quanto titolari delle funzioni di pianificazione territoriale provinciale, dei settori regionali competenti in materia di difesa del suolo e tutela delle risorse idriche ai sensi della l.r. 80/2015. Gli organi competenti all'istruttoria accertano tra l'altro che la superficie interessata risulti funzionale allo sfruttamento della sottostante falda acquifera, valutando a tal fine le relative proposte di individuazione delle aree di concessione ed indicandone la delimitazione specifica."

Art. 6

Aree di salvaguardia.

Modifiche all'articolo 18 della l.r. 38/2004

1. Al comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 38/2004 le parole "ai sensi dell'articolo 51, comma 1, lettera c), della l.r. 1/2005" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 90, comma 6, lettera e), della l.r. 65/2014".

Art. 7

Decadenza di concessione coltivazione del giacimento. Modifiche all'articolo 28 della l.r. 38/2004

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 38/2004 dopo le parole: “di coltivazione”, sono inserite le seguenti: “, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 bis.”.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 38/2004 è inserito il seguente:
“1 bis. Il comune effettua una valutazione caso per caso con riferimento alla pronuncia di decadenza nell'ipotesi in cui il concessionario sia costituito in forma di impresa commerciale e faccia ricorso alle procedure di composizione della crisi d'impresa, qualora garantisca la continuazione dell'attività aziendale ”.

Art. 8

Installazione di apparecchi di misura. Modifiche all'articolo 29 della l.r. 38/2004

1. Al comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 38/2004 le parole “competente struttura territoriale regionale” sono sostituite dalle seguenti: “struttura regionale competente”.

Art. 9

Vigilanza e controlli. Modifiche all'articolo 30 della l.r. 38/2004

1. Al comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 38/2004 le parole “e dal d.lgs. 624/1996” sono sostituite dalle seguenti: “, dal d.lgs. 624/1996 e dal d.lgs. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)”.

CAPO II Norme finali

Articolo 10 Clausola di neutralità finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 11 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.